

# ASSOCIAZIONE CULTURALE "MUSICA VIVA"

## Regolamento applicativo interno

### Generalità.

#### Articolo 1

I Soci sono tenuti a partecipare con impegno, assiduità e correttezza agli incontri previsti, per i quali è richiesta la massima puntualità.

#### Articolo 2

Per poter divenire effettivi, gli aspiranti Soci Coristi, nell'arco di sei mesi di aspirantato, debbono partecipare ad almeno l'80% degli incontri previsti e debbono partecipare agli incontri relativi alle prove d'assieme, alle lezioni, conferenze, concerti, dibattiti e simili.

#### Articolo 3

Il Consiglio Direttivo dichiara effettivi gli aspiranti Soci Coristi, tenendo conto della natura della loro frequenza e partecipazione.

Il Consiglio Direttivo, sentito il parere del Direttore Artistico può, altresì, dichiarare effettivo l'aspirante Corista che mostra di raggiungere un'adeguata preparazione tecnico-musicale-vocale prima della conclusione del periodo di aspirantato.

#### Articolo 4

In caso di impossibilità a frequentare, il Corista è tenuto a comunicarlo anticipatamente ad un componente del Consiglio Direttivo, e ad informarsi sulle attività svolte e sugli eventuali aggiornamenti verificatisi durante gli incontri nei quali è stato assente; in caso di lunghi periodi di assenza, i Soci sono tenuti a comunicare il congedo con richiesta scritta utilizzando gli appositi moduli richiedendoli al Presidente dell'Associazione; durante tale periodo di assenza, i Soci non hanno diritto di voto nelle Assemblee e sono tenuti, comunque, al versamento delle quote associative.

#### Articolo 5

Il Consiglio Direttivo, all'inizio di ogni Anno Sociale, stabilisce l'entità delle quote da versarsi a cura dei Soci.

Per i Soci Coristi la quota è a scadenza mensile: il versamento dovrà essere effettuato entro il giorno 10 di ogni mese. Il versamento delle quote relative ai periodi in cui l'Associazione non svolge attività verrà effettuato alla ripresa delle attività stesse.

Per i Soci Sostenitori la quota, annuale, è da versarsi in un'unica soluzione.

#### Articolo 6

Qualunque persona esterna all'Associazione che intenda assistere agli incontri previsti, deve essere autorizzata da un componente del Consiglio Direttivo.

#### Articolo 7

Al di fuori delle Assemblee, qualsiasi proposta riguardante l'Associazione va presentata esclusivamente ad almeno uno fra i componenti il Consiglio Direttivo.

#### Articolo 8

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve svolgere la sua funzione ispettiva ogni sei mesi ed ogniqualvolta lo ritenga necessario.

#### Articolo 9

I Soci sono invitati a consultare quanto affisso in bacheca, quest'ultima strumento di informazione delle attività dell'Associazione.

#### Articolo 10

I Soci sono invitati a collaborare al mantenimento delle condizioni igienico-salutari della Sede e alla conservazione dell'Archivio storico/musicale/didattico dell'Associazione.

## Rinnovo delle cariche sociali.

### Articolo 1

La convocazione dell'Assemblea dei Soci per il rinnovo delle cariche sociali avviene mediante affissione di avviso in bacheca con almeno 14 giorni di anticipo.

### Articolo 2

Le cariche sociali da rinnovare sono:

per il Consiglio Direttivo: sei componenti;

per il Collegio dei Revisori dei Conti: due componenti;

per il Collegio dei Probiviri: il numero dei componenti da rinnovare è variabile secondo l'art. 20 dello Statuto dell'Associazione.

### Articolo 3

Tutti i Soci sono eleggibili.

Essi devono comunicare agli Organi competenti la loro candidatura con almeno tre giorni di anticipo dalla data delle elezioni, specificando per quale Organo intendano candidarsi. L'Assemblea o gruppi di Soci possono esprimere dei nominativi per le varie candidature.

Le candidature hanno, comunque, solo valore orientativo.

L'affissione delle candidature in bacheca deve avvenire con almeno due giorni di anticipo rispetto alla data delle elezioni.

### Articolo 4

I componenti dei vari Organici uscenti sono candidati d'ufficio.

### Articolo 5

Ogni Socio avente diritto al voto può esprimere fino a n-1 preferenze (in cui n è uguale al numero dei componenti da eleggere) per l'elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.

### Articolo 6

Nella elezione dei componenti del Collegio dei Probiviri il numero di preferenze è uguale al numero dei componenti da eleggere.

Ciascun candidato per essere eletto deve riportare almeno i 2/3 delle preferenze.

### Articolo 7

In apertura di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, questa approva un suo Presidente e due Scrutatori.

La votazione avviene a scrutinio segreto.